

# ESPROMISSIONE

# delle delegato promittendi

# dell'adempimento del terzo

espromissio  $\left\{ \begin{array}{l} liberatorie \\ cumulative \end{array} \right.$

struttura  $\rightarrow$  contratto bilaterale che si perfeziona con l'accordo tra terzo espromitt. e creditore espromissio

Eccellenze

inopponibile delle eccez. relative al rapporto di provvista (dewey)  
 opponibile delle eccez. relative al rapporto di valuta salvo ch.

# ACCOLLO

~~struttura~~  
 accollo interno  $\circ$  semplice  
 accollo esterno  $\left\{ \begin{array}{l} liberatorie \\ cumulative \end{array} \right.$   
 struttura  $\rightarrow$  contratto bilaterale

Eccellenze

Fonte dell'accollo  $\left\{ \begin{array}{l} volontarie delle parti \\ accollo ex lege \end{array} \right.$

1272. Espromissione.  
 Il terzo che, senza delegazione del debitore (cfr. 1180), ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido (cfr. 1292 ss.) col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.  
 Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione (cfr. 1241) che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque sia verificata prima dell'espromissione (cfr. 1248). (cfr. FO: IV A 8)

1273. Accollo.  
 Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (cfr. 1411).  
 L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo (cfr. 1274).  
 Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo (cfr. 1292).  
 In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta (cfr. 1413).